

## **Presentazione a cura del Presidente, prof. Stefano Zamagni**

Il 2009 è stato un anno di lavoro particolarmente intenso per l'Agenzia per le ONLUS. Come il lettore potrà verificare anche solo scorrendo le pagine di questa Relazione, in aggiunta alla attività ordinaria, già di per sé alquanto impegnativa, l'Agenzia ha approvato le Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit; le Linee Guida per il Sostegno a Distanza di Minori e Giovani; le Linee Guida per la tenuta dei Registri Regionali del Volontariato ed infine le Linee Guida per la Raccolta Fondi, queste ultime in assetto non ancora definitivo. Nelle pagine che seguono brevi saggi, a firma dei Consiglieri che hanno coordinato e dato impulso ai lavori dei gruppi di studio appositamente costituiti allo scopo, illustrano il senso e le caratteristiche di questi documenti sulla cui rilevanza è difficile nutrire dubbi. Sempre nel corso del 2009 l'Agenzia ha condotto a termine una sistematica riflessione, avviata nell'anno precedente, intorno alla necessità e urgenza di una riforma organica della legislazione sul Terzo Settore. La proposta, anch'essa approvata con atto di indirizzo, è illustrata nei suoi contenuti essenziali nello scritto che segue.

Pur nelle diversità dei contenuti specifici e nella varietà dei fini particolari che questi documenti perseguono, c'è un filo rosso che li tiene insieme, conferendo loro una forte unitarietà. Si tratta della *vexata quaestio* concernente la definizione sostantiva, cioè non meramente formale, di ciò che è il Terzo settore. Sono dell'idea che la concettualizzazione, ancor'oggi dominante, di Terzo Settore non consenta a quest'ultimo di reclamare per sé funzioni che vadano oltre la mera supplenza o *compiti di advocacy*, né consenta a questo mondo vitale di spiccare quel volo che tanti si augurano esso possa attuare. Infatti, la definizione ancora dominante di Terzo Settore vede questo come la sfera sociale cui afferiscono tutti quei soggetti che non hanno titolo per rientrare né nel mercato (primo settore) né nello Stato (secondo settore).

Si noti subito l'asimmetria: mentre la distinzione tra Terzo Settore e Stato si appoggia su un fondamento oggettivo, quale è quello basato sulla dicotomia pubblico-privato, la distinzione tra Terzo Settore e mercato postula, perché essa abbia senso, che il mercato venga visualizzato come lo spazio occupato per intero da agenti che sono motivati all'azione dal fine lucrativo. Solo così, infatti,

si possono tenere tra loro separati soggetti – pensiamo ad una cooperativa sociale e ad un'impresa commerciale – che posseggono la medesima natura giuridica (quella di enti privati) ma che perseguono obiettivi diversi. Tanto ciò è vero che, negli ambienti anglosassoni, le organizzazioni di cui qui si tratta vengono genericamente indicate con l'espressione di enti non profit, per sottolineare appunto il fatto che la loro specificità sta tutta nel rispetto del vincolo di non distribuzione degli utili.

Ora, se le organizzazioni della società civile – ovvero le organizzazioni delle libertà sociali, come le ha chiamate G. Zagrebelski – appartengono alla sfera del privato ma non a quella del mercato, vuol dire che la loro specificità identitaria non può essere posta nella dimensione economica, ma in quella sociale. Ecco perché, agli inizi degli anni '80 del secolo scorso, tali organizzazioni vennero designate – soprattutto nella letteratura sociologica - con l'espressione di "privato sociale", un'espressione questa che allora rappresentava fedelmente ed efficacemente la realtà dell'epoca. Tale definizione ha iniziato a scricchiolare in seguito all'affermazione in senso quantitativo e alla diffusione su tutto il territorio nazionale di soggetti imprenditoriali connotati da due elementi specifici. Primo, una organizzazione produttiva del tutto simile a quella delle imprese for profit (e dunque connotata da elementi quali professionalità, produzione di beni e servizi, non erraticità e così via); secondo, il perseguimento di interessi collettivi affatto analoghi a quelli perseguiti da associazioni (di volontariato, di promozione sociale) e da fondazioni (di impresa, di comunità). Si pensi alle cooperative sociali e alle neonate imprese sociali: si tratta di soggetti che stanno *nel* (cioè dentro il) mercato, ma non fanno proprio il fine dell'agire capitalistico che è quello del profitto. In quanto operanti con sistematicità e regolarità nel mercato, tali soggetti sono simili alle società commerciali e dissimili da fondazioni e associazioni; in quanto non mirano al profitto, essi sono simili a fondazioni e associazioni e dissimili dalle società di cui al Libro V del Codice Civile.

Sono dell'avviso che fino a che non si troverà una sistemazione giuridica adeguata per questi enti, veri e propri *Giano bifronte*, le difficoltà di cui siamo a conoscenza non potranno essere risolte – difficoltà, si badi, che non sussistono invece per le associazioni e le fondazioni, cioè per i soggetti del privato sociale

in senso proprio. Ora, non v'è chi non veda come la vera novità dell'ultimo quarto di secolo sia proprio l'irrompere nella nostra società di questa nuova tipologia di soggetti imprenditoriali. Associazioni e fondazioni, infatti, esistono da secoli. (Si pensi alle Misericordie e alle varie Confraternite le cui radici affondano nel tardo Medioevo). Ecco perché ritengo sia giunto il tempo di dare acconcia sistemazione alla categoria di impresa civile: il sostantivo dice che si tratta di enti che operano nel rispetto dei familiari canoni del mercato — efficienza; competitività; innovatività; sviluppo —; l'aggettivo dice che il fine perseguito è il soddisfacimento di bisogni collettivi o la tutela di interessi generali. Non penso si possa continuare ancora a lungo a costringere la realtà, in rapida evoluzione, entro l'ormai obsoleto schema dualistico del pubblico e del privato.

Se colgo nel segno, il significato profondo del nuovo Titolo V della nostra Carta Costituzionale, e in particolare dell'art.118, è quello di parlare a favore della costituzionalizzazione del civile. Invero, la distinzione, introdotta nella modernità, tra pubblico e privato non fa più presa sulla realtà non solamente perché essa lascia fuori segmenti importanti della società — come appunto non pochi dei soggetti del Terzo Settore — ma anche perché c'è conflazione tra le due sfere. Come osserva G. Teubner, (*La cultura del diritto nell'epoca della cooperazione. Le costituzioni civili*, Armando, Roma, 2005), la conflazione deriva dalla circostanza che il contratto — che è lo strumento principe che muove la sfera del privato — deve sempre più includere gli aspetti di carattere pubblico che esso provoca. Ciò in quanto la contrattazione privata produce sempre esternalità pecuniarie (positive o negative a seconda dei casi) che ricadono in capo a soggetti terzi rispetto alle parti in causa. La ricerca di Teubner ci conferma che la società odierna può darsi ordini di tipo costituzionale che emergono dalla società civile, e non solo dal corpo politico.

Chiaramente, se si desidera che il civile possa svolgere questa funzione integratrice, esso non può non porsi il problema della propria normatività, e quindi dei modi della propria rappresentanza. In buona sostanza, chi ritiene che il modello di ordine sociale basato sulla dicotomia pubblico-privato continui ad essere sufficiente non ha bisogno di porsi il problema della *rappresentanza del civile*, dal momento che quest'ultima viene, per così dire, incorporata ovvero

sussunta nella rappresentanza politica. Proprio come ancor oggi accade in gran parte: il sistema politico vede il Terzo Settore come forza di sostegno agli attori politici in campo e non già come espressione di una modalità nuova e originale di realizzare opere che hanno bensì ricadute sul pubblico, ma sono di natura civile. Chi invece riconosce al Terzo Settore un “potere istituyente”, ed è convinto che, nelle attuali condizioni storiche, esso già abbia acquisito la capacità di darsi un assetto costituzionale, deve anche ammettere che la questione della rappresentanza non può essere ulteriormente procrastinata.

Su quale base poggia una tale esigenza? Sulla constatazione che il sistema politico non riesce più ad assolvere il compito della rappresentanza dell'intera area del sociale. Infatti, la crescita rapida del pluralismo sociale è oggi tale che gli individui non possono più dirsi rappresentati da una sola organizzazione – fosse pure un grande partito oppure un grande sindacato. E' il fatto della pluriappartenenza, il fatto cioè che le persone nella società odierna possono scegliere la propria identità come risultato di appartenenze plurime, a far sì che il tradizionale sistema della rappresentanza non sia più sufficiente a coprire tutti gli ambiti in cui si esprime l'esistenzialità delle persone. Posso anche aderire ad un partito politico ed essere iscritto ad un sindacato, ma questi due luoghi istituzionali non mi bastano più per dare piena espressione alla mia identità; oltre che piena tutela ai miei interessi.

Fino ad un passato recente, al tavolo della decisione pubblica partecipavano solo coloro che avevano titolo, vale a dire coloro che potevano dimostrare di rappresentare interessi organizzati di gruppi o di categorie di cittadini. Lo spiazzamento del civile ad opera del pubblico che ne è derivato ha fatto sì che fino a tempi recentissimi la società fosse organizzata attorno a pochi attori sociali e nella quale la capacità di azione collettiva era controllata da alcuni grandi partiti che operavano in collegamento con reti di associazioni collaterali. Tanto è vero che per i soggetti della società civile portatori di cultura avere accesso alla sfera pubblica significava, basicamente, far eleggere alcuni dei propri membri in questa o quella organizzazione partitica. Nulla di più.

Ebbene, la novità importante di questo nostro tempo è la presa d'atto della inefficienza oltre che delle gravi lacune che il modello fordista di organizzazione sociale ci ha lasciato in eredità. E' quando ci si confronta con i

problemi connessi ai nuovi rischi sociali, alla nuova configurazione del mercato del lavoro, ai conflitti identitari, ai paradossi della felicità, e così via, che si inizia a percepire cosa significa aver lasciato ai margini il civile, impedendogli di fatto di esprimere tutta la sua carica progettuale. Ed è precisamente a questo punto che si comincia anche a comprendere perché il Terzo Settore non può non aspirare a diventare parte sociale, preoccupandosi, in conseguenza, di sciogliere il nodo della sua rappresentanza, secondo forme che ancora devono essere trovate.

Nel licenziare questa Relazione Annuale desidero esprimere un ringraziamento sincero ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti, ai dirigenti e al personale tutto dell'Agenzia per le ONLUS per l'impegno profuso e per la leale partecipazione alle plurime attività. Non minore riconoscenza voglio esprimere al dr. Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla dr. Diana Agosti; all'on. Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e della Solidarietà Sociale; all'Agenzia delle Entrate e agli amici del Forum del Terzo Settore per la proficua ed intelligente cooperazione.

Mi piace chiudere con un pensiero che prendo a prestito da Paulo Coelho. Ogni essere umano – ha scritto il ben noto premio Nobel per la letteratura – nel corso della propria esistenza può adottare due atteggiamenti: costruire o piantare. I costruttori, presto o tardi, concludono quello che stavano facendo. Quando la costruzione è finita, la vita perde di significato. Quelli che piantano, invece, soffrono con la tempesta e le stagioni; raramente riposano. Ma, al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Il Terzo Settore italiano, oggi più che mai, ha bisogno di piantatori.

Stefano Zamagni  
Presidente

## ***La fucina del Terzo settore: un laboratorio aperto su presente e futuro***

### ***L'Agenzia per le ONLUS e l'accountability del Terzo Settore a cura del cons. Adriano Propersi***

L' "accountability", cioè il "rendere conto" delle proprie attività a tutti i soggetti interessati, è un valore per tutte le attività umane svolte in forma organizzata, siano esse pubbliche, che profit o non profit.

Nel caso del settore non profit il "rendere conto" è particolarmente importante in relazione ai caratteri del Terzo settore, ove sono assenti gli interessi proprietari, non esistono gli azionisti che finanziano la gestione, e, sebbene vengano svolte funzioni sociali o ideali, generalmente di interesse pubblico, non vi sono finanziamenti pubblici prestabiliti.

Gli Amministratori degli enti non profit pertanto devono rendicontare a tutti i soggetti interessati come si è svolta l'attività ideale e sociale che l'ente ha condotto.

Nel corso del 2009 l'Agenzia per le ONLUS ha emanato due fondamentali linee di indirizzo in tema di *accountability*: quelle sul bilancio d'esercizio e quelle sul bilancio sociale.

Le linee guida e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit sono state emanate dall'Agenzia delle Onlus, in quanto ad esse è delegato il potere di indirizzo normativo con riferimento a tutto il terzo settore (art. 3, D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329).

L'Agenzia ha posto fra i suoi obiettivi prioritari quello di favorire la diffusione di pratiche uniformi nella redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, in quanto si ritiene fondamentale la trasparenza e l'*accountability* degli enti, che si realizza innanzitutto con la rappresentazione sistematica e ordinata dei loro dati contabili sintetizzata nel bilancio d'esercizio.

L'Agenzia ha colto l'esigenza diffusa nel terzo settore di avere riferimenti precisi in materia di rendicontazione attraverso il bilancio di esercizio, in mancanza di specifiche norme di settore. La normativa civilistica e fiscale sui bilanci infatti è strutturata per la rappresentazione delle attività delle imprese, la cui finalità

principale consiste nella realizzazione di profitti: tutto il sistema informativo per le imprese pertanto è strutturato per rappresentare i risultati di cicli produttivi finalizzati alla creazione di valore per l'azionista e non si adatta alla rappresentazione di gestioni erogative o produttive di valori sociali non finalizzate al profitto. Si pensi alla struttura ed alla finalità del conto economico delle imprese, che è costruito per la rappresentazione della formazione del reddito di esercizio (utile o perdita), inteso quale indicatore sintetico di risultato e subito si coglie la non adeguatezza dello strumento relativamente agli enti non profit le cui gestioni per definizione non hanno finalità reddituali. Occorre considerare inoltre l'informativa collegata al bilancio (relazione degli amministratori e nota integrativa) per gli enti non profit che non può seguire le prescrizioni dettate per le imprese, ma deve dare conto di gestioni che non hanno per scopo il lucro, bensì una "missione" da compiere.

Da tempo la dottrina e la prassi hanno evidenziato le lacune del bilancio di esercizio delle imprese al fine di rappresentare le attività di un ente non profit<sup>1</sup> e l'Agenzia ha ritenuto pertanto di procedere alla redazione di linee guida specifiche e schemi di bilancio adatti al terzo settore.

L'Agenzia ha costituito una Commissione di studio di alto profilo scientifico, rappresentativa dell'Accademia e degli operatori, con lo scopo di redigere linee guida per la redazione dei bilanci.

Il 22 maggio 2008 è stato presentato in un convegno pubblico un primo studio sul tema, che è stato successivamente sottoposto alla sperimentazione del mondo non profit.

Nei mesi seguenti si è proceduto al confronto con il variegato mondo del Terzo settore, attraverso gli enti di secondo livello che lo rappresentano e, dopo le opportune correzioni ed integrazioni, si è arrivati all'emanazione di linee guida e di schemi di bilanci per il settore non profit, avvenute con l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'Agenzia nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Lo scopo del documento è quello di spingere gli enti alla redazione di bilanci uniformi, che consentano anche confronti nel tempo e fra i vari soggetti, oltre

---

<sup>1</sup> Si veda A. PROPERSI, *Le aziende non profit, i caratteri, la gestione, il controllo*, Etas Libri, 1999, p. 77 e ss. Si veda anche il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sul bilancio degli enti non profit del 2001.

che di cominciare ad introdurre le regole principali per la valutazione delle poste più importanti del bilancio d'esercizio.

L'Agenzia ha anche emanato le linee guida e gli schemi del bilancio d'esercizio delle imprese sociali a seguito di delega del Ministero dello sviluppo economico<sup>2</sup>. Le regole di bilancio per le imprese sociali sono coerenti con il documento generale sui bilanci degli enti non profit, ma tengono conto della finalità produttiva sociale specifica delle imprese sociali.

\*\*\*

Con delibera del Consiglio dell'Agenzia del 12 novembre 2009 è stato approvato l'atto di indirizzo con le linee guida sui bilanci sociali.

Con tale documento si completa il sistema informativo che l'Agenzia per le Onlus ritiene utile e necessario per gli enti non profit.

In assenza di un dettato normativo specifico per il Terzo settore, l'Agenzia ha ritenuto utile fornire indicazioni essenziali per garantire la massima trasparenza e completezza delle informazioni ed anche per rendere uniformi e comparabili le informazioni stesse nello spazio e nel tempo.

Il sistema informativo individuato non può seguire gli schemi e la prassi delle imprese commerciali, data la diversità genetica del mondo non profit rispetto alle imprese che operano con fini lucrativi.

Tale sistema informativo per gli enti non profit, come si è detto, si basa innanzitutto sul bilancio di esercizio. Questo primo documento è essenziale in quanto presenta i "numeri" finanziari, patrimoniali ed economici degli enti da cui non si può prescindere per una prima e necessaria conoscenza delle loro condizioni aziendali. D'altronde i dati contabili possono non essere sufficienti per chiarire la natura e la portata delle attività esplicate dagli enti. Ecco allora la necessità, ancora maggiore rispetto a quanto avviene per il mondo profit, di spiegare i numeri illustrando la "missione" svolta in armonia con gli scopi statutari istituzionali degli enti. Per i piccoli enti tale obiettivo si può raggiungere con una specifica "relazione di missione" che, come previsto dal documento sul bilancio di esercizio, integri la necessaria informativa degli Amministratori, con

---

<sup>2</sup> Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155" pubblicato in Gazz. Uff. dell'11 aprile 2008, n. 86. Cfr. Relazione annuale 2008, parte VI, cap. IV, pp. 80 – 81.

notizie riguardanti l'attività istituzionale svolta. Per gli enti di maggiori dimensioni si ritiene utile e necessario redigere a parte un documento che viene denominato "bilancio sociale", che può avere un contenuto più vasto di un bilancio di missione limitato ad illustrare l'attività istituzionale, ma tenda a rappresentare, oltre che la missione, l'impatto delle attività aziendali su tutti gli *stakeholders* interessati all'attività dell'ente.

Anche per tale obiettivo si è costituito un gruppo di lavoro di operatori, allargato a componenti scientifiche, per creare un "modello di accompagnamento" alla redazione del bilancio sociale che ciascun ente redigerà secondo le sue specificità proprie.

Per aiutare questo processo di accompagnamento si è stilata una parte generale con i principi che devono caratterizzare il bilancio sociale, richiamandosi alla più accreditata dottrina aziendalistica in materia; sono indicate le parti essenziali del documento che ciascun ente potrà compilare in relazione alla sua attività e si è corredato il documento con una corposa serie di indicatori che, per settori operativi, possano guidare la redazione di quelle informazioni quali-quantitative necessarie per spiegare lo stato dell'arte della missione statutaria che l'ente sta perseguendo.

E' bene sottolineare che lo spirito di questo documento deve essere quello di evidenziare i problemi dell'ente, indicarne le priorità e individuare le soluzioni compatibili con la struttura esistente e le risorse disponibili. Certamente non deve essere visto come uno strumento di marketing o di raccolta fondi, ma deve nascere da un percorso organizzativo che coinvolga tutte le componenti dell'organizzazione, in vista di una crescita interna ed esterna dell'ente.

Non si tratta di qualcosa di nuovo in senso proprio, ma di un aggiornamento di quanto già veniva fatto nell'800 con riferimento alle Opere Pie. Si pensi che già nel 1887 M. Riva scriveva (Opere pie ed altri istituti pubblici minori, Ed. Loescher Roma) con riferimento a quelli che erano denominati "conti morali", integrativi dei bilanci di esercizio, non si "deve solamente dire vi furono tante spese, tante rendite e tanto profitto netto, ... ma bisogna che salendo in un campo più elevato metta a confronto i bisogni che si avevano da soddisfare coi mezzi adoperati per farvi fronte; fa d'uopo che dimostri le cause di quei bisogni e le difficoltà vinte; è mestieri che metta in evidenza quali furono i risultati sia economici, sia

giuridici, che morali e che per queste dimostrazioni si valga non solo dei conti economici, ma ancora di dati statistici e degli altri fatti che si avverarono. E' mestieri che dimostri per quali vicende è passato l'ente e in quali condizioni è rimasto; quali saranno le vicende ed i bisogni futuri; che dica delle condizioni interne, del modo con cui procedettero i servizi, le riforme che si eseguirono: che faccia spiccare i periodi più scabrosi che furono attraversati e quali i criteri che vennero messi in atto. In una parola che presenti lo stato e la vera vita dell'ente durante il periodo amministrativo. Ecco il vero resoconto."

I tempi sono cambiati, ma le esigenze di chiarezza e trasparenza restano immutate e con i documenti presentati l'Agenzia vuole tracciare una guida utile per l'operatività degli enti, aggiornata alle esigenze dei diversi comparti operativi del vasto e variegato mondo non profit.

Adriano Propersi  
(Consigliere dell'Agenzia per le Onlus)

***Il sostegno a distanza come risorsa per la promozione dei diritti dell'infanzia e lo sviluppo della cooperazione internazionale a cura del cons. Marida Bolognesi***

A partire dal 2008, il Consiglio dell'Agenzia ha avviato una attenta riflessione sul tema del sostegno a distanza individuando in questa azione solidaristica sia una fonte importante di promozione dei diritti dell'infanzia, in particolare il diritto allo studio e alla formazione, sia una risorsa utile per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il sostegno a distanza (SaD), infatti, agisce coinvolgendo contemporaneamente il diretto beneficiario della donazione e la comunità di appartenenza che trae vantaggio dalla realizzazione in loco, ad esempio, dei progetti educativi e dalla loro continuità nel tempo.

Nel rispetto delle competenze attribuite dal D.P.C.M. n. 329/2001, l'Agenzia ha valutato che la produzione di un documento di Linee Guida fosse la strada più idonea a fare emergere le caratteristiche peculiari del sostegno a distanza ed a promuovere il principio di trasparenza che deve permeare l'intero operato degli enti attivi in tale settore. Dare aiuto e sostenere chi è in difficoltà non può prescindere, infatti, dall'agire etico e dall'assunzione di precise responsabilità da parte degli enti che si occupano di SaD. Va sottolineato, inoltre, poiché in materia di sostegno a distanza non sono attualmente vigenti norme od altre disposizioni specifiche, che la scelta di redigere delle Linee Guida è stata ritenuta opportuna non solo per porre all'attenzione degli enti non profit principi etici e di comportamento, ma anche per definire una cornice di regolazione entro cui collocare l'accentuata varietà di stili e di pratiche che caratterizza il settore.

Pertanto, con deliberazione n. 66 del 12 marzo 2009, il Consiglio dell'Agenzia ha approvato la realizzazione di un progetto sul sostegno a distanza e la contestuale istituzione di un Comitato scientifico che avesse in carico l'elaborazione delle Linee Guida, formato da esperti del settore, giuristi e rappresentanti di reti e coordinamenti SaD:

*Michele Augurio* (per la CAI, Commissione Adozioni Internazionali)

*Carla Bottazzi* (per il Coordinamento Elsad, Provincia di Milano)

*Antonio Crinò* (per il Comitato Coresad)

*Vincenzo Curatola* (per ForumSaD Nazionale)

*Marco De Cassan* (esperto del settore, ricercatore del Centro Studi Sociali “Luigi Scrosoppi”)

*Gianbattista Graziani* (per CEA, Coordinamento Enti Autorizzati)

*Paola Gumina* (per il Coordinamento La Gabbianella)

*Filippo Pizzolato* (docente di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Milano - Bicocca)

*Patrice Simonnet* (per il Coordinamento CINI)

*Dania Tondini* (per la Fondazione Avsi)

i Consiglieri dell’Agenzia per le Onlus Edoardo Patriarca ed Emanuele Rossi.

Il documento finale, la cui elaborazione si è snodata nel corso del 2009, è quindi il risultato di un lungo percorso di studio, analisi, riflessione e confronto che l’Agenzia ha realizzato con la partecipazione attiva delle organizzazioni del settore. Pur nella consapevolezza che le azioni di sostegno a distanza evolvono in funzione dei bisogni emergenti e riguardano oggi figure differenziate di beneficiario, non più riferibili esclusivamente ai bambini ma alle fasce deboli in generale, la scelta l’Agenzia è stata quella di focalizzare l’attenzione sui minori e sui giovani. Ciò si deve al dato oggettivo che il sostegno a distanza rivolto ai bambini ed agli adolescenti rappresenta tuttora ed in larga misura la maggior parte delle azioni intraprese, così come alla constatazione che la possibilità di agire concretamente il diritto allo studio e alla formazione nei paesi in via di sviluppo si svolge con cadenze e tempi diversi, coinvolgendo i giovani oltre l’età dell’infanzia.

Le “*Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*”, presentate ufficialmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2009, fanno esplicito od implicito riferimento a principi costituzionali, di cui si presentano come interessante declinazione.

Implicato, prima di tutto, è il principio di solidarietà che le Linee Guida interpretano come capacità di porre in essere una relazione fra il sostenitore e il beneficiario, pur con la necessaria mediazione dell’organizzazione. Una modalità che implica anche una forma di responsabilizzazione del sostenitore,